



ISTITUTO COMPRENSIVO 1° FROSINONE

Prot. n. 138 del 13 gennaio 2014

A tutto il Personale dell'I.C. 1°

Oggetto: Cessazioni dal servizio dal 1 settembre 2014. Istruzioni e normativa.

Il MIUR ha emanato il 23/12/2013 la nota prot. n. 2855 e il relativo D.M. n. 1058, relativi alle procedure per la cessazione dal servizio del personale della scuola dal 1 settembre 2014; la scadenza per la presentazione delle domande di cessazione e di mantenimento in servizio è il 7 febbraio 2014.

Anche per quest'anno la modalità di presentazione delle domande di pensione prevede due fasi:

1. la domanda di cessazione dal servizio va inoltrata via web;
2. la domanda di accesso al trattamento pensionistico e di liquidazione verrà gestita nei confronti dell'INPS, nei seguenti modi:
 - presentazione della domanda *on line*,
 - presentazione della domanda tramite *contact center* integrato,
 - presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.
3. L' art. 2 del decreto ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario perché privo dei requisiti prescritti; l' accertamento dell' esistenza o meno di tale diritto è di competenza degli A.t. degli UU.SS.RR.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio. Una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti sarà data informazione al dipendente da parte degli Uffici Scolastici Regionali o dalle istituzioni scolastiche per coloro che sono stati assunti dopo il 2000.

Il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 - convertito con Legge n. 214 del 27 dicembre 2011 - ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, facendo salvo però il diritto all'applicazione della normativa precedente per coloro che ne abbiano maturato i previsti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2011.

Ricordo, quindi, che in base alla normativa di cui sopra per il personale della scuola statale i requisiti per la pensione di anzianità sono di:

- 36 anni di contributi congiunti ad almeno 60 anni di età, maturati entro il 31/12/2011;
- 35 di contributi congiunti ad almeno 61 anni di età, maturati entro il 31/12/2011.

Per raggiungere la "quota 96" si possono sommare ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

Restano confermati, per la medesima normativa, sempre con riferimento alla data del 31/12/2011, sia il diritto alla pensione di anzianità al raggiungimento dei 40 anni di contributi che il diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento dei 65 anni di età per gli uomini e 61 anni per le donne.

Per tutte le donne resta in vigore, fino al 31-12-2015, la norma prevista dall'art. 1 c. 9 della L. 243/2004, la quale consente l'accesso alla pensione con 57 anni di età e 35 di anzianità contributiva, requisiti posseduti entro il 31/12/2013, optando per il meno vantaggioso calcolo contributivo.

Dal 1 gennaio 2014 i requisiti, da possedersi al 31 dicembre 2014, sono così modificati:

- Pensione di vecchiaia - 66 anni e 3 mesi di età per uomini e donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2014.
- Pensione anticipata - 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva per le donne, 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva per gli uomini, senza operare alcun arrotondamento.

La cessazione anticipata prevede una penalizzazione sull' assegno pensionistico per chi lascia il servizio prima del compimento di 62 anni di età, pari all' 1% per i primi due anni di anticipo rispetto alla suddetta età; tale percentuale è elevata al 2% per ogni anno ulteriore rispetto ai primi 2. Nel caso in cui l'età del pensionamento non sia intera, la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.

Il Dirigente Scolastico
(prof. Maurizio Fanfarillo)